

**Ordinanza
sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici
(Ordinanza sulla videosorveglianza TP, OVsor-TP)**

del 4 novembre 2009 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16b capoverso 6 della legge federale del 20 dicembre 1957¹ sulle ferrovie;

visto l'articolo 55 capoverso 6 della legge del 20 marzo 2009² sul trasporto di viaggiatori (LTV),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei veicoli (art. 2 cpv. 2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

¹ La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l'esercizio e l'infrastruttura.

² La videosorveglianza è intesa segnatamente a:

- a. proteggere il personale, i viaggiatori, i clienti e i visitatori dalle aggressioni e dalle molestie;
- b. garantire la sicurezza degli oggetti di valore;
- c. prevenire i danneggiamenti;
- d. permettere il rilevamento dei viaggiatori per scopi inerenti alla sicurezza dell'esercizio.

Art. 3 Impiego

¹ La decisione di impiegare apparecchi video compete alle imprese. La sfera segreta delle persone non può essere sorvegliata (art. 179^{quater} del Codice penale³).

² La videosorveglianza dev'essere segnalata.

RU 2009 6017

¹ RS 742.101

² RS 745.1

³ RS 311.0

Art. 4 Elaborazione delle registrazioni

¹ Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all'esercizio o per motivi tecnici non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale successivo alla registrazione.

² Per quanto tecnicamente possibile le registrazioni sono conservate durante almeno 72 ore.

³ Fatto salvo l'articolo 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.

Art. 5 Comunicazione di registrazioni

¹ Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

- a. autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale;
- b. autorità alle quali le imprese presentano una denuncia o presso cui fanno valere pretese.

² La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svolgimento del procedimento.

³ In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato.

Art. 6 Protezione e sicurezza dei dati

¹ Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l'accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d'accesso ai dati.

² Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 33–42.⁵

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 5 dicembre 2003⁶ sulla videosorveglianza FFS è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

⁴ RS 235.1

⁵ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 80 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

⁶ [RU 2003 4751]